GALLIANI & SISTEMI S.P.A.

Via Del Lavoro, 11 - 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)

C.F. / P.I. 00659011209

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

(*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ex art. 11 della L. 29/09/2000, n. 300*)

PARTE GENERALE

Approvazione:	*Determina dell'Amministratore Unico*	**Determina del 23/09/2026 – revisione 00**

INDICE

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 4

1.1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 4

1.2. I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa 5

1.3. I reati commessi all'estero 16

1.4. Le sanzioni previste dal Decreto 231/2001 16

1.5. Il procedimento di accertamento dell'illecito 19

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 20

2.1. Le previsioni del Decreto e la valenza esimente del Modello 20

2.2. Le Linee Guida elaborate dalle Associazioni di categoria 21

2.3. Correlazione tra Modello ex d.lgs. 231/2001 e art. 30 d.lgs. 81/2008 22

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA "GALLIANI & SISTEMI S.P.A." 23

3.1 Storia della G&S 23

3.2 Descrizione dell'attività 24

4. IL MODELLO DI GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA "GALLIANI & SISTEMI S.P.A." 27

4.1 Struttura organizzativa 27

5. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI 28

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA 28

6.1. La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza 29

6.2. La durata dell'incarico e le cause di cessazione 29

6.3. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza 30

6.4. I casi di ineleggibilità e di decadenza 32

6.5. Conflitti di interesse e concorrenza 32

6.6. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza 33

6.7. I compiti dell'Organismo di Vigilanza 33

6.8. I poteri dell'Organismo di Vigilanza 35

6.9. L'informativa verso l'Organismo di Vigilanza 35

6.10 Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali 37

7. IL CODICE ETICO (rinvio) 38

8. IL SISTEMA DISCIPLINARE (rinvio) 38

9. COMUNICAZIONE 39

10. LA FORMAZIONE 40

11. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 41

APPENDICE: GLOSSARIO E DEFINIZIONI 43

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

In esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche il "Decreto"), recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, il legislatore italiano ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato italiano.

Ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, il legislatore delegato ha dunque superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo a carico degli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito, anche collettivamente indicati come 'Enti' e singolarmente come 'Ente'), ad esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e di quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, un regime di responsabilità amministrativa assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale. Tale responsabilità insorge nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, **nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi**, da, come specificato all'art. 5 del Decreto:

i) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. ***soggetti in posizione apicale***);

ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. ***soggetti in posizione subordinata***).

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'Ente), mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo, riferita cioè ai risultati effettivi della sua condotta (cioè ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'Ente, realizza comunque un vantaggio in favore dell'Ente stesso).

Tuttavia, con riguardo ai reati colposi in materia di salute e sicurezza, difficilmente l'evento lesivo o la morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'Ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto rapportarsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'Ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza, ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici.
La Società non risponde, quindi, per espressa previsione legislativa (art. 5 co. 2 Decreto), se le persone sopra indicate hanno agito **nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.**
È opportuno precisare che non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati (c.d. reati presupposto).

1.2. I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa

Si riporta di seguito l'elencazione dei reati e degli illeciti amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001.

1) ***Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)***
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.) - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.) - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) - Frode ai danni del fondo europeo agricolo (L. 898/1986 art. 2) - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) - Peculato (art. 314 co.1 c.p.) - Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) - Concussione (art. 317 c.p.) - Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

2) *Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)*

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

3) *Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)*

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4) ***Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto)***

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

5) ***Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)***

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali come segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- Pena accessoria e circostanze aggravanti (art. 517-octies, comma 4)

6) ***Reati societari (art. 25-ter del Decreto)***

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d.lgs. 19/2023)

7) *Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)*

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni e denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) - Pentimento operoso (d.lgs. n. 625/1979, art. 5) - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9.12.99 (art.2)
8) *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1 del Decreto)*
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
9) *Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)*
- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., commi 1 e 2) - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) - Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.) - Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.) - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
10) *Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)*
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) - Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)
11) *Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)*
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) - Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)
12) *Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)*
- Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
13) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (*art. 25-octies.1 del Decreto*)

- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)
- Altre Fattispecie

14) Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (Art. 25-octies.2, del Decreto)

- Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.)
- Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-terc.p.)
- Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.)
- Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998)

15) *Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)*

In materia di tutela penale dei diritti di proprietà industriale, l'art. 15, co. 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha infine inserito nel d.lgs. n. 231/2001 l'art. 25-novies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di cui ai seguenti articoli della Legge 22 aprile 1941, n. 633:

- 171, comma 1, lettera a-bis), e comma 3
- 171-bis comma 1 e comma 2
- 171-ter
- 171-septies
- 171-octies

16) *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)*

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

17) *Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)*

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (d.lgs. n. 152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (d.lgs. n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (d.lgs. n. 152/2006, art. 257)
- Spedizione illegale di rifiuti (d.lgs. n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d.lgs. n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (d.lgs. n.152/06, art. 260-bis)
- Sanzioni (d.lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (d.lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (d.lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
- Abbandono di rifiuti in casi particolari (d.lgs. n.152/2006, art. 255-bis)
- Abbandono di rifiuti pericolosi (d.lgs. n.152/2006, art. 255-ter)
- Combustione illecita di rifiuti (d.lgs. n.152/2006, art. 256-bis)
- Aggravante dell'attività d'impresa (d.lgs. n.152/2006, art. 259-bis)
- Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)
- Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)
- Commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1)
- Produzione e commercio di sostanze ozono lesive (art. 4 d.lgs. n. 81/2026)
- Produzione e commercio di gas a effetto serra (art. 5 d.lgs. n. 81/2026)

18) ***Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)***

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, d.lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, d.lgs. n. 286/1998)

19) ***Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)***

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal d.lgs. n. 21/2018]

20) ***Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)***

- Frode in manifestazioni sportive (Articolo 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Articolo 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401)

21) ***Reati transnazionali***

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente per la realizzazione di un "reato transnazionale", ossia di un reato:

- commesso in più di uno Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, quando una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, quando in tale reato sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Questi i reati-presupposto previsti nell'ambito della categoria di illeciti in oggetto:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

22) ***Reati tributari (art. 25-quinquesdecies del Decreto)***

Sulla G.U. n. 301 del 24.12.2019 è stata pubblicata la Legge 19.12.2019 n. 157, di conversione del Decreto Legge 26.10.2019 n. 124, che ha inserito i reati tributari all'interno del catalogo di cui al d.lgs. n.231/2001.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Infedele dichiarazione (art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*
- Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

*solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro" (d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371)

23) *Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del decreto)*

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 d.lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 d.lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 d.lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 d.lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 d.lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 d.lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 d.lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 d.lgs. n. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 d.lgs. n. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 d.lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 d.lgs. n. 141/2024)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 d.lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis d.lgs. n. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 d.lgs. n. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 d.lgs. n. 504/1995)

- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 d.lgs. n. 504/1995) - Circostanze aggravanti (art. 45 d.lgs. n. 504/1995) - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 d.lgs. n. 504/1995)
24) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del decreto)
- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.) - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
25) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del decreto)
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)
26) Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies del decreto)
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.) - Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.) - Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) - Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.) - Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)

In relazione agli illeciti sopra elencati, giova sottolineare come, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dei rischi riportata nella Parte Speciale del presente Modello, la "sensibilità" delle aree e dei processi aziendali in relazione a ciascuno dei **reati-presupposto previsti dalla normativa** è stata valutata in seguito all'individuazione delle fattispecie che possono effettivamente verificarsi con riferimento alla gestione operativa della Società, focalizzando l'attività di *risk assessment* e orientandola in maniera specifica in base al dettato normativo. È stato possibile, pertanto,

procedere ad individuare più specificamente le attività e i processi operativi da un lato e le aree/funzioni aziendali dall'altro, maggiormente esposti al rischio di commissione reati.

La valutazione preliminare di *check-up aziendale* e l'analisi dell'attività operativa che la G&S concretamente svolge hanno consentito di circoscrivere il *risk assessment* in ottica 231 solo a quelle categorie di reato in relazione alle quali esiste un fondato rischio di commissione, escludendo quelle che solo astrattamente possono riguardare la Società, esclusione valutata sulla base dell'analisi dell'attività svolta, del settore di appartenenza, della struttura organizzativa, dell'assetto societario, delle modalità di gestione delle operazioni e così via.

Pertanto, le categorie di illeciti per le quali esiste una effettiva probabilità di commissione, considerate nella summenzionata attività di *risk assessment*, sono le seguenti:

1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione (*artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001*)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (*art. 24-bis d.lgs. 231/2001*)
3. Delitti di criminalità organizzata (*artt. 24-ter d.lgs. 231/2001)*
4. Delitti contro l'industria e il commercio (*art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001*)
5. Reati societari (*art. 25-ter d.lgs. 231/2001*)
6. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale (*art. 25-septies d.lgs. 231/2001*)
7. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (*art. 25-octies d.lgs. 231/2001*)
8. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (*art. 25-octies.1 d.lgs. 231/2001*)
9. Reati ambientali (*art. 25-undecies d.lgs. 231/2001*)
10. Reati tributari (*art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001*)
11. Contrabbando (*art. 25-sexiesdecies d.lgs. 231/2001*)

Il rischio di commissione dei reati di cui ai restanti articoli del d.lgs. 231/2001 nonché dei reati transnazionali previsti dall'art. 10 della L. 146/06, per quanto non si possa escludere *tout court*, è stato ritenuto trascurabile o comunque al di sotto della soglia di rischio accettabile sia in considerazione degli elementi in precedenza menzionati (natura dell'azienda, settore di attività, mercati di riferimento, tipologia di clientela, ecc.), sia alla luce dell'attività di *risk assessment* che ha evidenziato l'esistenza di presidi di controllo idonei a prevenire in modo adeguato il rischio di commissione dei reati di cui alle suddette categorie.

1.3. I reati commessi all'estero

Secondo quanto espressamente stabilito nel Decreto, la GALLIANI & SISTEMI S.P.A. (di seguito anche "G&S" o la "Società") può essere chiamata a rispondere sul territorio dello Stato italiano di reati commessi all'estero. Tale responsabilità si fonda sui seguenti presupposti:

a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla Società;
b) la Società deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano e ne risponde solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4. Le sanzioni previste dal Decreto 231/2001

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. dello stesso o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni.

A norma dell'art. 9 le sanzioni, denominate *amministrative*, si distinguono in:

I. Sanzioni pecuniarie
II. Sanzioni interdittive
III. Confisca
IV. Pubblicazione della sentenza.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attributi al giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. (ad eccezione delle fattispecie di cui all'art. 25 *septies*) anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I. <u>Le sanzioni pecuniarie</u>

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per ''quote'', in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna

quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal primo comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11, co. 2). Nell'ipotesi in cui l'Ente sia responsabile di una pluralità di illeciti amministrativi commessi con un'unica azione od omissione o comunque commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo.
Il Decreto prevede altresì ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria, allorquando l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato risulti di particolare tenuità.
La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si è comunque adoperato in tal senso. La sanzione pecuniaria è, infine, ridotta nel caso in cui l'Ente abbia adottato un modello idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi.

II. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto e irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal giudice penale che conosce del processo i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – abbia:

- risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso – anziché la sanzione interdittiva si applicherà solo la pena pecuniaria.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

III. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

IV. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'autorità giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto, disporre: a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53); b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

Laddove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'art. 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendale, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità, l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista.

1.5. Il procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. 231/2001 prevede "La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende".

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 d.lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dello stesso art. 38 che, al comma 2, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, d.lgs. 231/2001).

Da tale norma la giurisprudenza (Cass. Pen., Sez. III, n. 35387/2022, ripresa anche da Sez. III, n. 38890/2024) desume una "presunzione di incompatibilità", in base alla quale il rappresentante legale dell'ente, se indagato per il reato presupposto, non può nominare personalmente il difensore dell'ente stesso. Per la Cassazione la conseguenza principale, in senso negativo, è che ogni atto processuale eventualmente posto in essere dal difensore nominato dal rappresentante legale incompatibile è inefficace e deve considerarsi *tamquam non esset* (con le ovvie conseguenze sulla difesa dell'Ente).

Pertanto, "un modello organizzativo adeguato deve considerare l'ipotesi in cui il legale rappresentante sia ad essere indagato per un reato presupposto all'illecito amministrativo ascritto a carico dell'ente, e si trovi quindi in una situazione di conflitto di interessi con l'ente, in maniera tale che l'ente possa provvedere a tutelare i propri diritti di difesa provvedendo alla nomina di un difensore da parte di un soggetto specificamente delegato a tale incombenze per i casi di eventuale conflitto con le indagini penali a carico del rappresentante legale ".

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

2.1. Le previsioni del Decreto e la valenza esimente del Modello

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente. In particolare, l'art. 6, comma I, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

a) ha adottato e attuato, prima della commissione del fatto, un modello di gestione, organizzazione e controllo (di seguito anche solo "**Modello**") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento, l'osservanza del Modello e ne solleciti l'eventuale aggiornamento (di seguito, anche **"Organismo di Vigilanza"** o "**OdV**" o anche solo "**Organismo**");
c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

La responsabilità stabilita dalla norma è, pertanto, ricondotta alla c.d. «colpa di organizzazione», ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di opportuni standard di controllo attinenti all'organizzazione e all'attività della medesima.

L'esonero dalla responsabilità non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia, nonché quello dell'effettiva attuazione. Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2, prevede che l'Ente debba:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso in cui uno degli illeciti previsti dalla norma sia commesso da un soggetto in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello implica che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), sub art. 6, comma 2).

Come si vedrà in seguito nel dettaglio, il Modello è stato predisposto dalla G&S allo scopo di soddisfare i requisiti e perseguire gli obiettivi sopra elencati. Nella definizione del Modello ci si è altresì ispirati alla più significativa giurisprudenza in materia e alle buone prassi nazionali e internazionali in tema di *risk management* e *corporate governance*.

2.2. Le Linee Guida elaborate dalle Associazioni di categoria

L'art. 6, co. 3 del Decreto prevede che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, già nel 2002, ha emanato delle Linee guida (di seguito, anche 'Linee guida'), aggiornate, da ultimo, nel giugno 2021. Successivamente, molte associazioni settoriali hanno redatto le proprie Linee Guida che diventano dunque un imprescindibile punto di partenza per la

costruzione del Modello. In sintesi, le principali Linee guida suggeriscono di:

- analisi del contesto aziendale al fine di individuare le aree a rischio di compimento dei "reati 231" e le attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i reati presupposto mediante specifiche modalità operative;
- valutazione del sistema di controllo interno dell'ente e del suo grado di adeguamento rispetto a quanto richiesto dal Decreto;
- predisposizione/rafforzamento del sistema di controllo interno e individuazione di procedure e protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire, identificati nella fase precedente;
- individuare un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dotato di un adeguato budget;
- definire specifici obblighi informativi sia nei confronti dell'OdV sui principali fatti aziendali (e in particolare sulle attività ritenute a rischio) sia da parte dell'Organismo verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- adottare un Codice Etico che individui i principi dell'azienda e orienti i comportamenti dei destinatari del Modello;
- adottare un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel Modello e nel Codice Etico**.**

Nel caso di specie, oltre a quelle emanate da Confindustria, si fa riferimento altresì alle Linee guida elaborate nel 2020 da Fise Assoambiente, relative allo specifico settore della gestione dei rifiuti, in base all'attività svolta da G&S, come evidenziato di seguito.

2.3. Correlazione tra Modello ex d.lgs. 231/2001 e art. 30 d.lgs. 81/2008

Per i reati previsti all'art. 25-*septies* del Decreto (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), l'art. 30 del d.lgs. 81/2008 richiede che il Modello 231 assicuri l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Lo stesso art. 30 del d.lgs. 81/2008 ribadisce che il Modello deve inoltre prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

L'eventuale modifica a seguito del riesame del Modello organizzativo si rende necessaria quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA "GALLIANI & SISTEMI S.P.A."

3.1 Storia della G&S

La società Galliani & Sistemi S.p.A. rappresenta una realtà storica e di consolidata autorevolezza nel panorama industriale e metallurgico italiano. Fondata oltre 50 anni fa, la nascita dell'impresa si inserisce all'interno della più ampia e secolare tradizione manifatturiera del Gruppo Galliani industrie, polo d'eccellenza da oltre 120 anni nella lavorazione e trasformazione dei metalli. Specificatamente, Galliani & Sistemi S.p.A. è stata strutturata per rispondere in modo flessibile ed evoluto alle mutevoli esigenze tecnologiche del mercato globale, coniugando l'esperienza

artigianale originaria con moderni processi di pianificazione industriale. Nel corso dei decenni, la Società ha progressivamente ampliato la propria capacità commerciale e logistica, transitando da una dimensionale prettamente locale a una rilevanza strategica su scala nazionale e internazionale, consolidando la propria posizione come partner di riferimento per una vasta platea di aziende clienti.

3.2 Descrizione dell'attività

L'attività della Galliani & Sistemi S.p.A. consiste nel commercio all'ingrosso e nella contestuale lavorazione industriale di semilavorati in metalli e leghe correlate. La proposta commerciale e lo stoccaggio a magazzino si articolano su un'ampia e diversificata gamma di prodotti, che include laminati, estrusi, profili a disegno e materiali trattati in alluminio, oltre a semilavorati in rame, ottone, bronzo, pannelli compositi per l'architettura e metalli speciali (quali acciaio, laminati zincati, zinco e piombo). A differenza dei meri intermediari commerciali, la Società integra verticalmente la fase di distribuzione con processi di trasformazione industriale ad alto valore aggiunto, potendo contare su un moderno e attrezzato reparto interno adibito alle lavorazioni meccaniche personalizzate dei laminati e dei prodotti di estrusione.

In definitiva, l'operatività della Società può essere rappresentata come segue:

- approvvigionamento e sourcing: selezione e acquisto delle materie prime e dei semilavorati dai principali produttori nazionali ed esteri, con rigoroso screening di conformità tecnica e tracciabilità dei metalli.
- Stoccaggio e logistica: gestione centralizzata dei materiali all'interno dei magazzini di Quarto Inferiore (BO), strutturata per garantire la continuità delle forniture, la corretta movimentazione dei carichi in sicurezza e la gestione delle procedure doganali.
- Lavorazione meccanica e customizzazione: esecuzione di lavorazioni su disegno e specifiche fornite dal cliente (es. taglio a misura, foratura, fresatura, finiture superficiali) per adattare i semilavorati alle applicazioni industriali finali.
- Distribuzione e vendita: gestione delle spedizioni e dei trasporti verso la clientela finale, presidiata dalla Direzione Commerciale in sinergia con la rete di vendita e gli uffici periferici.

La struttura del Modello della G&S è così articolata:

I. Parte Generale contenente la descrizione relativa a:

- quadro normativo di riferimento e contenuti del d.lgs. n. 231/2001

- principi generali del Modello e obiettivi che la sua adozione si prefigge
- sistema di *governance* e assetto organizzativo della Società
- caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano
- criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello
- ruolo del Codice Etico (rinvio)
- sistema disciplinare (rinvio)
- piano di formazione e comunicazione da adottare per garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello

II. Parte Speciale, comprensiva dell'attività di *risk assessment*, tesa a dettagliare i contenuti specifici del Modello, indicando i processi aziendali definiti come i più "sensibili", al rischio di commissione dei reati presupposto mappati. Le principali tipologie di reato trattate nella Parte Speciale sono le seguenti:

- ✓ Delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001)
- ✓ Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. 231/2001)
- ✓ Delitti di criminalità organizzata (artt. 24-ter d.lgs. 231/2001)
- ✓ Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001)
- ✓ Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/2001)
- ✓ Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale (art. 25-septies d.lgs. 231/2001)
- ✓ Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies d.lgs. 231/2001)
- ✓ Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 d.lgs. 231/2001)
- ✓ Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/2001)
- ✓ Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001)
- ✓ Contrabbando (art. 25-sexiesdecies d.lgs. 231/2001)

D.lgs. 231/2001	**Tipologia di reato *ex* d.lgs. 231/2001**	**Area a rischio**

Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	SI
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	SI
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	SI
Art. 25	Concussione e corruzione	SI
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	NO
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	SI
Art. 25-ter	Reati societari	SI
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	NO
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	NO
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	NO
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	NO
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	SI
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	SI
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	SI
Art. 25-octies.2	Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea	NO
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	NO
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	SI
Art. 25-undecies	Reati ambientali	SI
Art. 25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare	NO
Art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia	NO
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	NO
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	SI
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	SI
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	NO
Art. 25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	NO

Art. 25-undevicies	Delitti contro gli animali	NO

La presente Parte Generale è accompagnata dai documenti rappresentativi di alcuni protocolli che completano il quadro della organizzazione, della gestione e del controllo della Società, quali il Codice Etico e il Sistema Disciplinare. Tali documenti, unitariamente considerati, costituiscono il Modello della Società adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

4. IL MODELLO DI GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA "GALLIANI & SISTEMI S.P.A."

DATI LEGALI

Denominazione: "GALLIANI & SISTEMI S.P.A."

Sede legale della società: Via Del Lavoro, 11 - 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)

Partita IVA: 00659011209

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna - REA: n. 313836

Capitale sociale interamente versato: euro 1.375.400,00

Compagine sociale:

- Trafilerie Emiliane Sud S.p.A., titolare di n. 1.577.000 azioni, pari al 59,62% del capitale sociale;
- Profilati S.p.A., titolare di n. 1.068.000 azioni, pari al restante 40,38%.

ORGANI SOCIALI

L'amministrazione della G&S è affidata a un Amministratore Unico, cui spettano i poteri e le funzioni ad esso attribuiti dallo statuto societario.

La Società ha nominato un Collegio Sindacale ed è sottoposta a revisione legale da parte di un Revisore Unico.

4.1 Struttura organizzativa

L'assetto organizzativo della Società esistente al momento dell'adozione del Modello è rappresentato nell'organigramma aziendale, da cui si evincono la struttura, le principali aree operative, i riferimenti funzionali e le reciproche interconnessioni.

Allo stato attuale, l'organigramma identifica chiaramente come la gestione della Società sia affidata a un Amministratore Unico. Da un punto di vista operativo, le attività sono assegnate a un Direttore

Generale, che risponde direttamente all'Amministratore Unico e alla proprietà. Dal punto di vista amministrativo, la società si avvale del supporto della società controllante, nello specifico per quanto riguarda l'area Risorse Umane. Infine, a capo di ciascuna area vi è un responsabile o un coordinatore, che riporta direttamente alla Direzione Generale.

5. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI

L'art. 6, co. 2, lett. c) del Decreto, in precedenza richiamato, stabilisce la necessità che i modelli prevedano "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". La disposizione trova la propria *ratio* nella constatazione che la maggior parte dei reati richiamati dal Decreto possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie degli enti (es. costituzione di fondi fuori bilancio per la realizzazione di atti di corruzione).

Le principali Linee guida in materia raccomandano l'adozione di meccanismi di formalizzazione e proceduralizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi di ogni processo, impediscano una gestione impropria delle risorse finanziarie dell'Ente.

In ossequio ai criteri sopra descritti, la Società adotta specifiche procedure con il fine di regolamentare i processi di gestione dei flussi finanziari (vd. *infra*).

Tali procedure costituiscono parte integrante del presente Modello e la violazione fraudolenta delle regole in esse previste costituisce motivo per l'applicazione del Sistema Disciplinare previsto dal medesimo.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra rilevato, il Decreto prevede espressamente che i compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento, siano affidati ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

É necessario che l'OdV impronti le proprie attività a criteri di autonomia e indipendenza, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello. L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo devono sussistere rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualsiasi esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo dirigente.

L'OdV deve altresì godere di garanzie tali da impedire che l'organo - o alcuno dei suoi componenti - possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei propri compiti.

6.1. La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organo Amministrativo della G&S è tenuto a nominare, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001, un Organismo di Vigilanza - monocratico o collegiale - deputato a vigilare sul funzionamento, l'efficacia, l'adeguatezza, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello di gestione e controllo adottato dalla Società.

I componenti dell'OdV (ovvero l'OdV monocratico) sono nominati con apposita delibera, all'interno della quale è determinato anche il compenso spettante per lo svolgimento dell'incarico assegnato.

Varrà ricordare che, ai sensi dell'art. 6, co. 4-*bis*, del d.lgs. 231/2001, le funzioni di vigilanza sul Modello possono essere attribuite al Collegio sindacale, ove presente.

L'adozione del modello, la nomina dell'OdV, i suoi compiti e i suoi poteri vengono comunicati dalla Società mediante i mezzi (e-mail, intranet aziendale, ecc.) più idonei a renderne tempestivamente edotti i destinatari.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per la durata di 3 anni, con possibilità di rinnovo.

6.2. La durata dell'incarico e le cause di cessazione

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

a) scadenza dell'incarico;
b) revoca dell'OdV da parte dell'Amministratore Unico;
c) rinuncia di tutti i componenti dell'OdV (ovvero dell'OdV monocratico), formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Amministratore Unico.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera dell'Organo amministrativo, previo parere del Collegio sindacale, ove presente, dal quale l'Organo amministrativo può dissentire solo con adeguata motivazione.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, l'Amministratore Unico nomina senza indugio il nuovo OdV.

Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV (ovvero l'OdV monocratico), la cessazione dell'incarico di un singolo componente può avvenire:

- a seguito di revoca dell'incarico da parte dell'Amministratore Unico;
- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Amministratore Unico;
- qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza di seguito esplicitate.

In caso di OdV collegiale, la revoca del singolo componente può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- il singolo componente sia stato condannato definitivamente per uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001;
- sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV, segnalata da uno dei membri.

Nell'ipotesi di cessazione di un singolo componente, questi rimane in carica fino alla sua sostituzione, a cui provvede senza indugio l'Amministratore Unico. Il membro nominato scade unitamente agli altri componenti dell'OdV.

6.3. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV nel suo complesso deve possedere alcuni specifici requisiti, che devono caratterizzarne l'azione e l'attività di controllo e monitoraggio sul Modello:

a) Autonomia e indipendenza

Al fine di garantire all'OdV piena autonomia di iniziativa e di preservarlo da qualsiasi forma di interferenza e/o di condizionamento, è previsto che l'Organismo:

- sia privo di compiti operativi e non ingerisca in alcun modo nella operatività della Società, affinché non sia compromessa la sua obiettività di giudizio;
- nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, sia organismo autonomo e indipendente non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria;
- riporti direttamente all'Amministratore Unico;
- determini la sua attività e adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle.

b) Professionalità

Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'OdV garantisca una adeguata professionalità, intesa quest'ultima come insieme delle conoscenze, degli strumenti

e delle tecniche necessari per lo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale.

Sotto tale aspetto, assume rilevanza sia la conoscenza delle materie giuridiche, e in particolare della struttura e delle modalità di commissione dei reati di cui al Decreto, sia una adeguata competenza in materia di auditing e controlli aziendali, ivi incluso ciò che attiene le tecniche di analisi e valutazione dei rischi, le metodologie connesse al *flow charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza della struttura aziendale, le tecniche di intervista ed elaborazione dei risultati.

I membri dell'OdV (ovvero l'OdV monocratico) sono scelti tra soggetti, anche esterni alla Società, dotati di comprovata professionalità ed esperienza, in possesso di competenze specifiche nelle materie rilevanti ai fini dello svolgimento dell'incarico. Tali competenze possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli ambiti legale, della compliance, del controllo interno, della revisione contabile, della gestione dei rischi, nonché ogni altra materia pertinente alle attività e ai processi aziendali esposti ai rischi mappati nel Modello.

c) Continuità di azione

Per poter garantire una efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV è un organismo dedicato esclusivamente e a tempo pieno allo svolgimento dei compiti assegnati, senza quindi attribuzione di altre funzioni, ed è dotato di un adeguato budget e risorse adeguate.

d) Onorabilità e assenza di conflitti di interessi

L'organo amministrativo, al fine di garantire ulteriormente l'autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza:

- valuta la permanenza dei requisiti di cui sopra;
- si assicura che i componenti dell'Organismo (ovvero l'OdV monocratico) posseggano i requisiti soggettivi di onorabilità e di competenza;
- verifica che i componenti dell'Organismo (ovvero l'OdV monocratico) non si trovino in situazioni di conflitto di interesse con la Società.

In ogni caso, la selezione dell'OdV deve essere effettuata tenendo conto delle finalità perseguite dal Decreto e dell'esigenza primaria di assicurare l'effettività dei controlli e del Modello, l'adeguatezza dello stesso e il mantenimento nel tempo dei suoi requisiti, nonché il suo aggiornamento e adeguamento.

6.4. I casi di ineleggibilità e di decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti l'OdV (ovvero dell'OdV monocratico):

- la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento") pronunciata con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dal Decreto o che comporti l'applicazione, anche temporanea, di taluna delle pene accessorie di cui agli artt. 28 e ss. c.p. ovvero - per i soli Organismi di Vigilanza di società quotate in mercati regolamentati - il ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- relazioni di parentela, coniugio (situazione di convivenza di fatto equiparabili al coniuge) o affinità entro il secondo grado con l'Amministratore Unico, i Sindaci e i Revisori incaricati dalla società di revisione (laddove presente), nonché soggetti apicali della G&S;
- funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso la Società;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una influenza dominante o notevole sulla G&S, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti la nomina, quale membro dell'Organismo di Vigilanza/OdV monocratico, ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza con lo stesso Organismo, di imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra i componenti e la Società o le società che la controllano o le società da questa controllate, tali da compromettere l'indipendenza dei componenti stessi.

Qualora nel corso dell'incarico dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente interessato (ovvero l'OdV monocratico) è tenuto a informare immediatamente gli altri componenti dell'OdV e l'Amministratore Unico.

6.5. Conflitti di interesse e concorrenza

Nel caso in cui, con riferimento ad una operazione posta in essere nel rispetto del Modello organizzativo di G&S, uno o più membri dell'OdV (ovvero l'OdV monocratico) si trovino, o ritengano di trovarsi o di potersi venire a trovare, in una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi con la Società nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, essi sono obbligati a darne immediata comunicazione all'Amministratore Unico e agli altri membri dell'OdV.

La sussistenza di una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi determina, per il soggetto interessato, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale operazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

A titolo esemplificativo, costituisce situazione di conflitto di interessi in una data operazione il fatto che un soggetto sia legato ad uno o più soggetti coinvolti in una operazione a causa di cariche sociali, rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, lavoro, consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza ai sensi dell'art. 2396-septies, lettera c), c.c.

A ciascuno dei membri dell'OdV (ovvero all'OdV monocratico) si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

6.6. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

L'Amministratore Unico assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del *budget* che l'Amministratore Unico provvede ad assegnargli su base annuale. Qualora il *budget* non fosse sufficiente a fronteggiare situazioni di particolare difficoltà, l'OdV può proporre all'Organo amministrativo un'integrazione. L'OdV può, dunque, con il proprio *budget* avvalersi di esperti qualora fosse necessario.

All'atto dell'eventuale conferimento di incarico ad un consulente esterno, quest'ultimo dovrà rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'incarico;
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e l'impegno a rispettarle.

6.7. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

In conformità al disposto di cui all'art. 6, co. 1, del Decreto, all'OdV è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di monitorare il suo aggiornamento, laddove si rendesse necessario.

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

1) verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:

- verificare l'adeguatezza del Modello, cioè la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- monitorare per i suddetti fini l'attività aziendale, nonché la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società;

2) aggiornamento del Modello, ovvero:
 - verificare che il Modello sia sempre aggiornato, proponendo, se necessario, all'Amministratore Unico o alle altre funzioni aziendali eventualmente competenti l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;
3) informazione e formazione sul Modello, ovvero:
 - promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche, "Destinatari");
 - promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
 - riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;
4) gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:
 - esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso ciò che attiene alle sospette violazioni dello stesso;
 - informare gli organi competenti, nel prosieguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati e alle attività programmate;
 - segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello e i soggetti responsabili;
 - in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto a:

- documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative e i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;
- conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Gli aspetti strettamente operativi sono definiti nel Regolamento di funzionamento che l'OdV provvede ad adottare senza indugio all'atto dell'insediamento.

6.8. I poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi e i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziate dall'Amministratore Unico.

6.9. L'informativa verso l'Organismo di Vigilanza

Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all'Organismo di Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi di informazione nei confronti di tale organismo in ossequio all'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto.

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

A) che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- ✓ eventuali omaggi, liberalità o altre utilità eccedenti il valore modico destinati a privati o a dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- ✓ eventuali omaggi, liberalità o altre utilità eccedenti il valore modico ricevute dal personale;
- ✓ eventuali scostamenti significativi dal budget distinti per singola macrocategoria di spesa, evidenziati dal controllo di gestione in fase di consuntivazione;
- ✓ i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- ✓ le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- ✓ le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate, ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- ✓ eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze che inadeguatezze dei presidi di salute e sicurezza sul lavoro, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute e alla sicurezza sul lavoro;

B) relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento, da parte dell'OdV, dei compiti ad esso assegnati, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:

- ✓ la trasmissione delle delibere dell'Organo amministrativo;
- ✓ gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe, laddove non siano già contenuti nelle determinazioni dell'Amministratore Unico trasmesse all'OdV;
- ✓ i prospetti riepilogativi delle eventuali gare bandite e i prospetti riepilogativi dei contratti assegnati in affidamento diretto;

- ✓ il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
- ✓ le comunicazioni, da parte del Collegio sindacale, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- ✓ i rapporti di verifica o audit svolti dagli organi di controllo interni;
- ✓ i rapporti di verifica di eventuali ispezioni da parte delle Autorità di Vigilanza;
- ✓ il report periodico dei progetti ammessi a finanziamento e di quelli rendicontati.

Le funzioni aziendali e tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno della Società, o a pratiche non in linea con le norme di comportamento e i principi del Codice Etico, effettuano una segnalazione attraverso il canale di whistleblowing attivato dalla Società.

La Società istituisce una casella di posta elettronica dedicata attraverso la quale l'OdV gestisce i flussi informativi e le altre comunicazioni con i destinatari del Modello.

6.10 Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali

L'OdV deve relazionare per iscritto, almeno con cadenza annuale, all'Amministratore Unico sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo altresì una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo. In ogni caso, l'OdV può rivolgersi all'Amministratore Unico ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

L'attività di reporting avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dall'Amministratore Unico;
- l'accertamento di eventuali comportamenti in violazione del Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica;

- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere archiviate e conservate dal Presidente dell'OdV.

7. IL CODICE ETICO (RINVIO)

La G&S attribuisce un'importanza determinante ai principi ispiratori della propria *corporate governance*, intesa come sistema di governo finalizzato a un'ottimale, corretta ed efficiente gestione organizzativa.

Tale importanza si traduce nell'adozione di una disciplina interna e di un sistema di valori aziendali che coniugano il perseguimento dell'oggetto sociale con la piena conformità alle normative e l'adesione ai più elevati standard etici.

Lo strumento attraverso il quale la Società intende perseguire detti obiettivi e che contiene importanti presidi atti a prevenire la realizzazione dei reati e degli illeciti amministrativi è il **Codice Etico**.

Attraverso l'accettazione del Codice Etico la Società persegue il fine di contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondante, oltre ad offrire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in nome e per conto della G&S, affinché seguano, nella propria attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

8. IL SISTEMA DISCIPLINARE (RINVIO)

Il d.lgs. 231/2001, all'art. 6, co. 2, lettera c), prevede espressamente per l'ente l'onere di «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello».

Il Sistema Disciplinare, ai sensi del Decreto, è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche «Modello»).

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, infatti, la Società per dotarsi di un Modello idoneo deve:

i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;

v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

In ossequio a tale previsione, il presente Modello è completato dal **Sistema Disciplinare**.

9. COMUNICAZIONE

L'adozione del presente Modello è comunicata dalla G&S al personale. La comunicazione dovrà sempre essere diffusa, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, una efficace attività di comunicazione deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai Destinatari della comunicazione, al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- garantire elevata qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie);
- essere tempestiva, aggiornata (deve contenere l'informazione più recente) e accessibile.

A tal fine, dal punto di vista operativo, si procede attraverso:

- l'invio di una comunicazione a firma dell'organo amministrativo a tutto il personale sui contenuti del Decreto, sull'importanza della sua effettiva attuazione, sulle modalità di informazione/formazione previste dalla Società;
- la diffusione del Modello e dei suoi aggiornamenti sull'intranet aziendale (ove presente) e l'invio dello stesso tramite posta elettronica a tutto il personale;
- l'affissione in bacheca del Modello o quantomeno di una comunicazione relativa all'avvenuta adozione dello stesso e alla nomina dell'OdV.

Agli eventuali nuovi assunti, nonché a tutti i soggetti impegnati nelle attività formative aziendali verrà consegnato, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, un *kit* informativo contenente il Modello, mediante il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscriveranno per integrale presa visione e accettazione e si impegneranno, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, al rispetto dei principi, delle regole e delle procedure in esso contenuti.

10. LA FORMAZIONE

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Società quello di garantire a tutti i Destinatari del medesimo un grado di formazione adeguato in relazione alle regole di condotta e alle procedure ivi contenute.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Società ritiene di perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad una sua efficace attuazione nei confronti di soggetti le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio.

A tale scopo, l'Amministratore Unico della G&S predispone un piano di formazione – anche convocando apposite riunioni con il personale alla presenza dell'Organismo di Vigilanza – avente ad oggetto i criteri fondamentali della responsabilità amministrativa dell'Ente, i reati presi in considerazione dal Decreto, la tipologia di sanzioni previste, i rischi mappati, i presidi di controllo adottati e così via.

La funzione "risorse umane" è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento ai requisiti, un programma di formazione deve:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neoassunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- differenziare i contenuti in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'Ente (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- stabilire la periodicità dell'attività formativa in funzione (i) del grado di cambiamento cui è soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire dell'Ente, (ii) della capacità di apprendimento del personale e (iii) del grado di *committment* del management a conferire autorevolezza all'attività formativa svolta;
- prevedere relatori competenti e autorevoli al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;

- stabilire l'obbligatorietà della partecipazione alle attività formative, definendo appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti (es. raccolta firme dei partecipanti).

Oltre a una fase di tipo generale, dunque, il livello di formazione e di informazione dei Destinatari avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione nei confronti di quei dipendenti che operano nelle aree ritenute maggiormente sensibili. L'attività di formazione è pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari, nonché del livello di rischio dell'area in cui operano, e sarà effettuata con cadenza almeno annuale.

La formazione specifica dovrà consentire al soggetto che ne fruisce di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa e in stretto coordinamento con l'Organo amministrativo, valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

I fornitori, i collaboratori, i consulenti e i partner sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo in esso contenuti, nonché dell'esigenza che i loro comportamenti siano conformi alle prescrizioni del Decreto. A tal proposito, tutti i soggetti che a vario titolo interagiscono con la Società sono tenuti a sottoscrivere un'apposita clausola contrattuale di presa visione e accettazione dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello (cosiddetta "clausola 231").

11. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Come in precedenza sottolineato, il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello, affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze della Società e la sua concreta operatività.

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello si renderanno necessari, verosimilmente, in occasione di:

- modifiche e integrazioni al d.lgs. 231/2001, soprattutto in relazione ai reati presupposto ivi contemplati;
- variazioni significative della struttura organizzativa;

- introduzione di nuove attività e/o nuovi servizi che ne modifichino in modo non marginale l'assetto organizzativo.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico dare seguito alle attività di aggiornamento e/o di adeguamento del Modello, la cui azione potrà opportunamente essere sollecitata dall'Organismo di Vigilanza, dovute ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee guida a norma dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

APPENDICE: GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Di seguito si riporta una legenda delle nozioni comunemente utilizzate all'interno del presente documento.

Aree di attività

Aree operative omogenee, le cui attività possono essere attribuite alla responsabilità di un soggetto dotato di sufficiente autonomia gestionale sulla base di deleghe funzionali formalizzate nell'organigramma e nel mansionario aziendale.

Attività sensibili (definite anche «a rischio»)

Attività aziendali nel cui ambito potrebbero crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli strumenti per la commissione dei reati contemplati dalla normativa.

Collaboratori

Soggetti che intrattengono con la G&S rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale e altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale; quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Consulenti

Coloro i quali forniscono informazioni e pareri e assistono la società nello svolgimento di determinati atti, in virtù di comprovata esperienza e pratica in specifiche materie.

Decreto

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto vigente.

Destinatari

I soggetti ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello.

Dipendenti

Persone "sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente" (ai sensi dell'art. 5, co.1, lett. *a*) e *b*) del

Decreto), ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato (anche stagionale), di qualsivoglia natura, con la G&S.

Ente

Ai sensi del Decreto, qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato, o meno, di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico.

Esponenti aziendali

I soci, l'organo amministrativo e i componenti degli altri organi sociali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale (es. responsabile di stabilimento), per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, ai sensi del Decreto.

Fornitori

Coloro che forniscono beni o servizi nei confronti della G&S.

Modello

Il presente Modello e i suoi allegati, nonché gli altri documenti elencati in premessa come facenti parte integrante dello stesso.

Norme

Gli atti normativi – italiani, stranieri o sovranazionali – comunque denominati (compreso il presente Modello e il Decreto), nella loro versione in vigore al momento del fatto, anche per effetto di modifiche successive, e comprensivi delle norme o prescrizioni richiamate, primarie, secondarie, ovvero frutto dell'autonomia privata.

Organismo di Vigilanza

Organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello (ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del Decreto).

Pubblici ufficiali

Ai sensi dell'art. 357 c.p., sono «coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della

volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Reato

I reati previsti dal Decreto 231 e, più in generale, dalle norme dallo stesso richiamate, nonché ogni altra fattispecie di illecito per la quale in futuro dovesse essere prevista la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto.

Società

È la "Galliani & Sistemi S.P.A."

Sequestro conservativo

Strumento processuale finalizzato ad attuare una tutela cautelare nei casi in cui vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, nonché le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Possono essere oggetto di sequestro conservativo i beni mobili o immobili della Società, nonché somme o cose alla stessa dovute. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare.

Sequestro preventivo

Strumento processuale finalizzato a scongiurare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le sue conseguenze, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare. Il Decreto prevede che tale misura possa essere disposta dal giudice in relazione ad ogni cosa che possa essere oggetto di confisca ai sensi della medesima normativa.

Soggetti apicali

Gli esponenti aziendali e i soggetti che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, "rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dello stesso" (art. 5, comma 1, lett. a).

Soggetti pubblici

Le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché i componenti degli organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici ufficiali e degli incaricati di un Pubblico servizio.